



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

composta dai magistrati

Anna Bombino	Presidente
Ruben D'Addio	Primo Referendario, relatore
Emanuele Petronio	Referendario
Filippo Maria Salvo	Referendario

nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, come novellati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Vista l'atto deliberativo trasmesso dal Comune di Duronia (IS) al prot. C.d.c. n. 2558 del 30 dicembre 2024;

VISTA la nota del 30 dicembre 2024, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della sezione di deferire al Collegio l'esame sull'atto in esame, all'esito della fase istruttoria;

Vista l'ordinanza n. 1/PRES/2025 del 21 gennaio 2025, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato, per il 22 gennaio 2025, la Camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario Ruben D'Addio;

IN FATTO

1. In data 30 dicembre 2024 risulta pervenuta la deliberazione del Consiglio comunale di Duronia del 14 dicembre 2024, n. 23, inviata dall'Ente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016, intitolata "ANNULLAMENTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 04/12/2023 E CONTESTUALE RIAPPROVAZIONE, DELL'ADESIONE ALLA SOCIETÀ A TOTALE CAPITALE PUBBLICO A CUI AFFIDARE IN FORMA DIRETTA LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.".

Preliminarmente, l'atto rientra nella competenza territoriale di questa Sezione regionale di controllo per il Molise, regione ove ha sede l'Ente adottante.

Il deliberato prevede "1.DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2.DI RECEPIRE quanto deliberato dalla Sezione Regionale di Controllo per il Molise della Corte dei Conti;

3.DI ANNULLARE la delibera di consiglio comunale n. 18 del 04/12/2023;

4.DI DARE atto che:

4.1.ai sensi dall'art. 7, comma 3, dello statuto, il Comune di Duronia è ricompreso nella tredicesima fascia "MEDIO SANNIO" la cui complessiva quota è pari ad € 61.812,46;

4.2.all'interno di tale fascia, la partecipazione del Comune, rapportata alla popolazione ivi residente in forza dell'aggiornamento ISTAT disponibile al 1° gen. 2021 è pari ad € 1.207,90 corrispondente al 1,95% del valore della quota della fascia di appartenenza;

5.DI PARTECIPARE quale socio alla costituenda società di Gestione del servizio idrico Integrato regionale,

6.DI APPROVARE lo Statuto della società di Gestione del servizio Idrico integrato regionale, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

7.DI SOTTOSCRIVERE a norma dell'art. 7 dello Statuto la propria quota di capitale sociale della fascia di competenza, indicato in euro 1.207,90, impegnandosi a versare il capitale sociale;

8.DI DARE ATTO che è stato accantonato in fase di redazione del bilancio di previsione anno 2022 la somma di euro 1.207,90 relativa alla quota di capitale sociale da sottoscrivere in relazione all'ambito di appartenenza così come stabilito dallo statuto EGAM;

9.DI DEMANDARE al responsabile del servizio Tecnico gli adempimenti corredati all'adozione del presente provvedimento;

10.DI AUTORIZZARE il Sindaco p.t. a sottoscrivere l'adesione alla costituenda società;

11.DI TRASMETTERE il presente atto alla Corte dei conti del Molise sezione di controllo e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 175/2016;

12.DI PUBBLICARE nella sezione Amministrazione trasparente la presente deliberazione ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 22, c. 1. lett. d-bis, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii..".

Per quanto qui più specificamente interessa, il corredo motivazionale si esprime così: "Premesso che: con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 04/12/2023, l'Ente aderiva alla Società a totale capitale pubblico GRIM, per la gestione del servizio idrico integrato regionale e tale atto veniva inviato alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Molise;

che in data 14/02/2024 la citata Sezione Regionale di Controllo per il Molise della Corte dei Conti, con deliberazione n. 11/2024/PASP, esprimeva parere negativo in ordine alla deliberazione del consiglio comunale, a seguito di una serie di rilievi circa la collocazione del comune di Duronia all'interno della fascia di appartenenza dell'ambito di gestione e dei relativi costi per la quota di adesione;

Ritenuto opportuno procedere all'annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04/12/2023 e procedere alla riapprovazione dell'adesione alla Società a totale capitale pubblico GRIM".

IN DIRITTO

2.1. La novella normativa

Il nuovo testo dell'articolo 5 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito, *breviter*, T.U.S.P.), modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), legge 5 agosto 2022, n. 118 così recita:

"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente

articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni."

2.2. La procedura di controllo

I soggetti passivi dell'obbligo di trasmissione dell'atto - su cui sarà espresso il parere - sono espressamente individuati dal comma 4 dello stesso articolo 5: le Regioni, gli Enti locali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Unioni di Comuni), i loro Enti strumentali, le Università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione.

Quanto all'ambito oggettivo della trasmissione, essa deve comprendere gli atti adottati dall'Amministrazione che siano costitutivi di nuove società o acquisitivi di una partecipazione (anche indiretta) in una società già costituita.

La competente Sezione della Corte dei conti, funzionalmente o territorialmente individuata al primo alinea del comma 4, è chiamata a pronunciarsi, entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'atto e con parere, *"in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4,*

7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa". In particolare, le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte hanno precisato che *"fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo)"* (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

Il parere deve essere emesso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo atto, termine durante il quale, evidentemente, l'Amministrazione Pubblica interessata non può dare seguito operativo alla propria deliberazione: infatti, è previsto che qualora il parere non sia emesso tempestivamente *"l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*.

Nella fisiologia procedimentale, il parere emesso è trasmesso *"entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale"*: all'evidenza, il parere positivo corrobora la determinazione dell'ente.

Qualora, invece, il parere sia *"in tutto o in parte negativo"* l'amministrazione pubblica interessata, che intenda procedere, deve *"motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"*.

3. L'atto in esame

Alla luce delle predette considerazioni, la Sezione osserva che l'atto deliberativo *de quo* non rappresenta una nuova deliberazione adesiva, ma una mera riapprovazione (così letteralmente il testo), emendata, del contenuto della deliberazione del Consiglio comunale del 4 dicembre 2023, n. 18, previo annullamento di quest'ultima; tuttavia, essa è stata già vagliata con esito negativo (come indicato dallo stesso Comune nel testo dell'atto) da questa Sezione, tramite la deliberazione n. 11/2024/PASP: ivi, la Sezione ha già espresso parere negativo in ordine all'acquisizione da parte del Comune di una partecipazione in GRIM S.c.a.r.l., in quanto non risultava legittimamente motivata la sostenibilità finanziaria dell'operazione societaria e il deliberato si esprimeva contraddittoriamente rispetto alla motivazione (la motivazione dell'atto faceva illogico riferimento alla posizione economica, all'interno della compagine sociale, riferita ad altro Comune, mentre il deliberato stabiliva contraddittoriamente di sottoscrivere l'intero capitale sociale dell'ambito di competenza).

Dunque, fine ultimo del deliberato consiliare qui in esame è quello di procedere egualmente all'acquisizione della partecipazione nella società di Gestione del servizio idrico Integrato regionale, a seguito del parere negativo della Corte dei conti.

4. Ebbene, l'articolo 5, comma 4, ultimo alinea, T.U.S.P. contempla la specifica ipotesi in cui sia espresso tale parere negativo, prevedendone le relative conseguenze: *"in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"*. Dunque, in tali casi, se è vero che *ubi lex noluit tacuit*, allora non è normativamente ammessa la possibilità di reiterare l'invio di analogo deliberato - eventualmente integrato o emendato - alla Corte contabile, bensì la sola possibilità per la stessa Amministrazione pubblica di *"procedere egualmente"* all'acquisizione societaria, fermo l'obbligo della seconda di *"motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"*.

Calando la norma nel caso concreto, dato che questa Sezione ha già espresso parere negativo in ordine a siffatta acquisizione di partecipazioni (di cui alla deliberazione del Consiglio comunale del 4 dicembre 2023, n. 18) per le motivazioni indicate nella richiamata deliberazione (n. 11/2024/PASP), detta Sezione non conserva il potere di esprimersi nuovamente su un'equipollente deliberazione, sia pure eventualmente emendata o integrata degli elementi dichiarati carenti; in tale quadro, l'unica possibilità di legge è affidata all'amministrazione interessata, la quale *"ove ... intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"*.

Pertanto, una volta che la Sezione della Corte contabile competente abbia espresso parere negativo in ordine alla deliberazione di una specifica acquisizione o costituzione societaria e qualora l'Ente intenda procedere egualmente, esso non può – in base alla norma *de qua* - sottoporre nuovamente al vaglio della medesima Sezione analoga deliberazione, eventualmente emendata, ma è tenuto, nel procedere, a motivare analiticamente le ragioni per cui ritiene di discostarsi dal parere negativo, dando loro adeguata pubblicità (cfr. sul punto deliberazioni di questa Sezione nn. 48 e 97/2023/PASP e della Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 56 e 80/2023/PASP); dunque, un'eventuale reiterazione della medesima richiesta di parere non può essere scrutinata ai sensi del citato articolo 5 T.U.S.P..

5. Conclusivamente, ne deriva un giudizio di non luogo a provvedere in ordine alla deliberazione consiliare in oggetto, ai sensi del citato articolo 5, comma 4, ultimo alinea, T.U.S.P..

Per questi motivi,

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise,

DICHIARA

ai sensi del comma 4, ultimo alinea, dell'articolo 5 T.U.S.P., il non luogo a provvedere in ordine alla deliberazione del Consiglio comunale di Duronia del 14 dicembre 2024, n. 23 trasmessa al prot. C.d.c. n. 2558 del 30 dicembre 2024,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata entro cinque giorni dal deposito al Comune di Duronia, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, T.U.S.P..

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione sul sito *internet* istituzionale al Comune di Duronia ai sensi del suddetto comma 4.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

L'Estensore
(Ruben D'Addio)

Il Presidente
(Anna Bombino)

Depositata in segreteria il 28 gennaio 2025

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)